II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 1974

relativo all'elenco delle regioni agricole svantaggiate, ai sensi della direttiva 72/160/CEE, dell'Italia

(74/517/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [1], in particolare l'articolo 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, alla data di entrata in vigore della suddetta direttiva, la Repubblica italiana non applicava misure d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ;

considerando che, nelle regioni di cui alla presente decisione, la percentuale della popolazione attiva agricola è superiore alla media comunitaria e il prodotto lordo interno pro capite al costo dei fattori è inferiore alla media comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Sono da considerare regioni agricole svantaggiate, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 72/160/CEE, le seguenti regioni dell'Italia :

Piemonte	Lazio
Valle d'Aosta	Campania
Trentino-Alto Adige	Abruzzi
Veneto	Molise
Friuli-Venezia Giulia	Puglia
Emilia-Romagna	Basilicata
Marche	Calabria
Toscana	Sicilia
Umbria	Sardegna

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. BONNET

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.